

## INFORMAZIONI CIOFS E CNOS/SCUOLA

45/2021

A cura di d. Bruno Bordignon

### **1424/21 Obbligo vaccinale docenti e ATA: sospensione, terza dose, supplenze [le nostre FAQ AGGIORNATE]**

Il ministero dell'Istruzione ha inviato ai dirigenti scolastici e alle organizzazioni sindacali del comparto istruzione alcune indicazioni per la gestione dell'obbligo vaccinale che scatta dal 15 dicembre. Le nostre FAQ.

Dal 15 dicembre per chi scatta l'obbligo vaccinale?

#### L'obbligo vaccinale per il personale scolastico

- del sistema nazionale di istruzione (quindi scuole statali e paritarie)
- delle scuole non paritarie
- dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65
- dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA)
- dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale (IeFP)
- dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (ITS)

A partire da tale data la vaccinazione costituisce requisito essenziale ed obbligatorio per lo svolgimento dell'attività lavorativa di dirigenti scolastici, docenti e personale ATA delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e del personale delle ulteriori tipologie di servizi scolastici e formativi.

#### **Come si adempie all'obbligo vaccinale?**

L'adempimento dell'obbligo vaccinale previsto per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 comprende il ciclo vaccinale primario (le prime due dosi) e, a far data dal 15 dicembre 2021, la somministrazione della successiva dose di richiamo entro il periodo di validità della certificazione verde.

#### **Il richiamo per la terza dose entro quanto tempo deve essere effettuato?**

Il decreto-legge dispone che dal 15 dicembre 2021 la somministrazione della dose di richiamo deve essere effettuata entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 52 del 2021 (come modificato dal comma 1 art 3 D.L 172/2021 che riduce da 12 a 9 mesi la durata della certificazione verde a decorrere dal completamento del ciclo vaccinale primario).

#### **Ho fatto la terza dose di vaccino, riceverò il Green pass?**

Sì, viene emessa una nuova Certificazione verde Covid 19 e sarà inviato via sms o email un messaggio con un nuovo codice Authcode. Le certificazioni vengono emesse il giorno successivo alla vaccinazione e hanno validità per 12 mesi dalla data della somministrazione della dose aggiuntiva al ciclo completato (terza dose per ciclo a due dosi, seconda dose in caso di ciclo completato con dose singola).

I nuovi *green pass* vengono emessi indicando nel "numero di dosi effettuate/numero totale dosi previste per ciclo vaccinale completo":

- 2 di 1 nel caso di precedente completamento del ciclo vaccinale con vaccino monodose o con dose unica dopo guarigione da Covid-19;
- 3 di 2 nel caso di completamento del ciclo vaccinale dopo due dosi.

### **Cosa deve fare chi non ha ancora avviato il percorso vaccinale primario?**

Le possibilità date dal decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale sono tre

- avviare autonomamente il percorso vaccinale, prenotando la prima dose
- attendere l'invito da parte del Dirigente Scolastico a produrre – entro cinque giorni – la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione o il differimento o l'esenzione della stessa o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale o presentare la richiesta di avvio della vaccinazione (quest'ultima dovrà essere eseguita entro venti giorni dall'invito) o comunque l'insussistenza dell'obbligo (ad es. per i guariti ancora in periodo di validità del certificato).
- non seguire il percorso vaccinale ed essere sospesi dall'attività lavorativa.

L'obbligo vaccinale si applica per il personale a tempo determinato e indeterminato?

Sì, l'obbligo si applica al personale a tempo determinato e indeterminato.

L'obbligo vaccinale riguarda anche i dirigenti scolastici?

Sì, riguarda anche i dirigenti scolastici.

### **Chi è escluso dall'obbligo vaccinale?**

Si ritengono esclusi dall'obbligo vaccinale il personale scolastico il cui rapporto di lavoro risulti sospeso, **come nel caso di collocamento fuori ruolo, aspettativa a qualunque titolo, congedo per maternità o parentale.**

### **Se non mi vaccino cosa accade?**

In tema di **sanzioni**, "l'accertato inadempimento" determinerà l'immediata **sospensione**, senza però conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. La sospensione causerà lo **stop allo stipendio** o a qualsiasi altro compenso o emolumento e sarà efficace fino alla comunicazione al datore di lavoro dell'avvio e del completamento del ciclo vaccinale o della somministrazione della dose di richiamo.

**Quanto potrà durare la sospensione senza stipendio e con diritto alla conservazione del posto?** La sospensione viene interrotta alla presentazione della documentazione comprovante l'avvio o il completamento del ciclo vaccinale, entro massimo sei mesi dall'entrata in vigore del decreto.

### **Chi è esente dal vaccino può essere adibito ad altre mansioni?**

Il testo della nota evidenzia che *"l'art. 4, commi 2 e 7, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, la cui applicazione è estesa al personale scolastico dall'art. 4-ter, comma 2, del medesimo decreto-legge, prevede che la vaccinazione può essere omessa o differita "in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2".*

In tal caso, spiega il Ministero, *"il dirigente scolastico adibisce detto personale, per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita, a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio. (art. 4, comma 7, decreto-legge n. 44/2021)".*

**N.B.** Le FAQ non hanno valore ufficiale. Rimandiamo alle strutture sindacali e mediche del territorio per qualsiasi decisione in merito.

### **I genitori continuano ad accedere ai locali scolastici anche con il green pass derivante da tampone?**

I genitori continuano ad accedere alle strutture scolastiche tramite il green pass "base", dunque vaccinazione o tampone.

### **Da chi è rispettato l'obbligo vaccinale?**

Il rispetto dell'obbligo vaccinale è assicurato dai dirigenti scolastici e dai soggetti responsabili delle altre strutture richiamate dal decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172.

A tali fini, tali soggetti **acquisiscono le informazioni necessarie a verificare la regolarità della posizione del personale in servizio**, anche secondo le modalità definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 settembre 2021.

Quello che viene specificato è che per quanto riguarda la verifica del rispetto dell'**obbligo vaccinale da parte del personale docente e ATA a tempo indeterminato e determinato in servizio presso ogni singola istituzione scolastica statale saranno fornite, da parte del competente Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali, indicazioni operative concernenti le procedure da adottarsi.**

**Come gestire la situazione del personale che si vaccinerà per la prima volta tra il 2 dicembre e il 15 dicembre, considerando che per la prima dose la certificazione sarà generata dal 12° giorno dopo la somministrazione e avrà validità a partire dal 15° giorno fino alla dose successiva?**

Il lavoratore che non risulta in regola viene invitato a produrre entro cinque giorni la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione; l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa; la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito; l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale. **Durante i cinque giorni previsti il lavoratore, in via transitoria, può svolgere la propria attività assolvendo all'obbligo di possesso e al dovere di esibizione della certificazione verde base (ottenuta anche mediante tampone).** Alla scadenza di detto termine di cinque giorni, in assenza della documentazione richiesta, avverrà *“l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro”*.

### **È possibile procedere alla sostituzione del personale sospeso?**

La nota ministeriale prevede che *“per la sostituzione del personale docente sospeso, il dirigente scolastico provvede all'attribuzione di contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento in cui cessa la sospensione.*

*Per la sostituzione di personale scolastico non docente continuano ad applicarsi le ordinarie procedure previste dalla normativa vigente”*.

### **A partire dal 15 dicembre 2021, il rispetto dell'obbligo vaccinale costituisce un prerequisito per il conferimento di contratti di supplenza?**

Possono esserci due tipologie di supplenze:

- supplenze per la sostituzione del personale docente e ATA sospeso
- supplenze ordinarie, regolari.

Per quanto concerne la sostituzione del **personale docente sospeso**, il dirigente scolastico provvede all'attribuzione di contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento in cui cessa la sospensione.

C'è un ulteriore elemento che viene chiarito dalla nota ministeriale. Poiché l'assolvimento dell'obbligo vaccinale è requisito essenziale per lo svolgimento dell'attività lavorativa, **si ritiene che i destinatari della proposta di un nuovo contratto di lavoro a tempo determinato a scuola debbano aver previamente adempiuto all'obbligo.**

Il supplente, dunque, potrà lavorare se ha effettuato la **vaccinazione** o è **guarito** dal Covid-19 o, ancora, è esente per motivi sanitari. **In assenza di tali requisiti non sarà possibile costituire il rapporto di lavoro.**

### **Il green pass rafforzato sarà necessario per partecipare alle prove concorsuali?**

Per lo svolgimento del prossimo Concorso Infanzia e Primaria saranno ammessi a sostenere la prova scritta i candidati in possesso di Green Pass Base o Green Pass Rafforzato (controllare la tabella pubblicata dal Governo circa le attività consentite con Green pass base e rafforzato).  
Chi è tenuto a mostrare la certificazione verde COVID-19 all'interno degli istituti scolastici?

#### FAQ MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

- Tutto il personale scolastico (dirigente scolastico, personale docente e personale ATA) ha l'obbligo di possedere ed esibire la certificazione verde ([Decreto-legge n.111/2021: apre una nuova finestra](#)).
- L'obbligo è stato esteso anche al personale dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), dei sistemi regionali di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) e degli Istituti Tecnici Superiori (ITS) e agli studenti che frequentano gli Istituti Tecnici Superiori (ITS)
- Inoltre, l'obbligo di esibire la certificazione verde COVID-19 riguarda tutti i soggetti esterni che prestino attività lavorativa o professionale nella scuola, ai genitori e familiari degli studenti e a tutte le persone che, a qualunque titolo, entrino nei locali scolastici ([Decreto-legge n.122/2021: apre una nuova finestra](#))

#### Sono esenti:

- i bambini, gli alunni e gli studenti, coloro che frequentano i sistemi regionali di formazione, a eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli istituti tecnici superiori e degli istituti di istruzione e formazione tecnica superiore;
- i soggetti che, sulla base di idonea certificazione medica e in conformità alle indicazioni della [Circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021 – pdf: apre una nuova finestra](#), sono esenti dalla campagna vaccinale.

#### **Il personale scolastico che non ha ricevuto la Certificazione verde COVID-19 pur avendone i requisiti, può accedere ai locali con altro certificato?**

##### FAQ MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Sì, in caso la Certificazione verde COVID-19 non sia stata generata e non sia stata consegnata all'interessato in formato cartaceo o digitale pur avendone i requisiti, è possibile presentare un certificato rilasciato dalla struttura sanitaria o dal professionista sanitario o dal medico di medicina generale che ha effettuato la vaccinazione. Il certificato può sostituire il *green pass* anche se attesta l'avvenuta guarigione o l'esito negativo di un tampone antigenico rapido (entro 48 ore dal prelievo) o molecolare (entro 72 ore).

#### **Sono previste sanzioni amministrative in caso di inadempimento dell'obbligo vaccinale?**

L'inadempimento dell'obbligo vaccinale determina l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria già prevista per l'inosservanza dell'obbligo del possesso e del dovere di esibizione della certificazione verde COVID-19 di cui al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, rideterminata “*nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500*”. La medesima sanzione si applica anche ai soggetti chiamati a verificare il rispetto dell'obbligo vaccinale; la sanzione amministrativa pecuniaria, in questo caso, consiste nel pagamento di una somma di denaro da 400 a 1.000 euro.

- [LA CIRCOLARE DEL MINISTERO](#)
- [Obbligo vaccinale docenti e ATA, chi è esente verrà spostato a mansioni anche diverse](#)
- [Obbligo vaccinale a scuola, non vale per il personale esterno](#)
- [Obbligo vaccinale docenti e Ata, il lavoratore non in regola deve produrre documentazione entro cinque giorni: nel frattempo può lavorare tramite tampone](#)

[Obbligo vaccinale docenti e ATA: sospensione, terza dose, supplenze \[le nostre FAQ AGGIORNATE\]](#) - [Orizzonte Scuola Notizie](#)